

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 AGOSTO 2022, n. 130

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge n. 130/2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Non sono definibili le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centovesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24. Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Frontespizio

Il frontespizio contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. È altresì presente la casella "Istanza sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione integrale della domanda presentata.

Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio, tra i seguenti:
Direzione provinciale o regionale;
Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;
Centro operativo di Pescara.
Tale codice è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, selezionando la voce "I nostri Uffici".
Nello specifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni, che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

Recapiti Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, può indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Dati della controversia tributaria pendente **Periodo d'imposta/anno di registrazione:** indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni).

Estremi dell'atto impugnato: gli estremi sono rilevabili dall'atto impositivo impugnato.

Data di notifica del ricorso per Cassazione: indicare la data di notifica del ricorso in Cassazione. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa.

Numero registro generale della Corte di cassazione: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale. Il numero da indicare deve avere il formato numero/anno.

Estremi della sentenza impugnata in Cassazione: indicare il numero della sentenza nel formato "Numero/Sezione/Anno", la data di deposito e l'Organo emanante.

Valore della controversia: indicare il valore della controversia. L'importo non può superare il valore di € 100.000,00 se è barrata la casella "Art. 5, comma 1, L. 130 del 2022" oppure il valore di € 50.000,00 se è barrata la casella "Art. 5, comma 2, L. 130 del 2022".

ATTENZIONE

Per valore della controversia da assumere a base del calcolo per la definizione si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

Determinazione dell'importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l'importo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto disposto dai commi 1 e 2 della legge 31 agosto 2022, n. 130, ossia il 5% o il 20% del valore della controversia. Indicare altresì, nell'apposita casella, se la controversia è definita ai sensi del comma 1 o del comma 2.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso.

Importo netto dovuto versato: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Tale importo coincide con l'importo versato.

Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo dovuto e l'importo netto dovuto corrispondono.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti

28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
 31. Società in nome collettivo
 32. Società in accomandita semplice
 33. Società di armamento
 34. Associazioni fra professionisti
 35. Società in accomandita per azioni
 36. Società a responsabilità limitata
 37. Società per azioni
 38. Consorzi
 39. Altri enti ed istituti
 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
 41. Fondazioni
 42. Opere pie e società di mutuo soccorso
 43. Altre organizzazioni di persone e di beni
 44. Trust
 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
-

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-